

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO AD UTILIZZAZIONE COMMERCIALE****TITOLO I****REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AD UTILIZZAZIONE COMMERCIALE****Art. 1. Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento integra il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sull'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, per le parti ivi non disciplinate, stabilendo i criteri e le prescrizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni comunali in materia di occupazione di suolo ed aree pubbliche in prossimità degli esercizi pubblici e alle attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) o per l'installazione di edicole e chioschi.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- occupazione stagionale, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre;
- occupazione temporanea, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici;

Art. 2. Edicole – Chioschi (AREE DA INDIVIDUARE SU SUOLO PUBBLICO)

Per la vendita di giornali e riviste il Responsabile del servizio può autorizzare l'installazione, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, di manufatti chiusi specifici denominati edicole. Detti manufatti possono avere dimensione massima in pianta di 6,00 mq ed altezza massima esterna di mt. 3,50. E' necessario che essi siano conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.

La localizzazione su suolo pubblico avviene mediante approvazione con atto di Consiglio Comunale e l'assegnazione avviene con Bando pubblico per un periodo non superiore a 9 anni.

Nelle zone prive di sufficienti dotazioni commerciali, l'Amministrazione comunale, previa adozione di apposita previsione, può autorizzare l'installazione di strutture denominate **chioschi** destinati alla vendita anche di altre categorie merceologiche e/o adibiti a pubblico esercizio o comunque alla somministrazione di cibi e bevande.

Tali manufatti possono avere superficie massima in pianta non superiore a 20 mq, altezza massima esterna di mt. 3,50. Essi devono essere realizzati in modo da non consentire l'accesso del pubblico all'interno, nel pieno rispetto dei regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.

Può essere concessa la ristrutturazione o la sostituzione dei manufatti esistenti già regolarmente autorizzati su suolo pubblico.

Può essere richiesta, alle stesse condizioni e prescrizioni sopra riportate, la collocazione stagionale di chioschi per un periodo non eccedente mesi sei (da maggio a ottobre) per ciascun anno. Le caratteristiche dei manufatti, nonché la relativa struttura architettonica, sono rimesse alle indicazioni impartite dall'Ufficio e comunque in modo da garantire una assoluta uniformità anche in considerazione dell'impatto ambientale che ne deriva e fatta salva la circolazione veicolare, pedonale o ciclabile.

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali da asporto (concesso con Bando pubblico), in presenza di vincoli di tutela, deve ottenere i pareri preventivi necessari stabiliti dalle normative vigenti prima dell'inizio dell'attività. Suddetti pareri

hanno validità per la durata della concessione.

Art. 2.1 Edifici di proprietà comunale

Le concessioni a carattere permanente su edifici di proprietà comunali saranno regolate con Bando pubblico.

Art. 3. Arredi e strutture esterne complementari a pubblici esercizi

L'installazione degli arredi e delle strutture esterne complementari ai pubblici esercizi e alle attività da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) è subordinata alla autorizzazione per occupazione stagionale, temporanea o permanente di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente alla firma delle autorizzazioni commerciali.

In ogni caso la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere accompagnata da un progetto organico costituito da:

- a) elaborato progettuale di stato attuale con fotografie;
- b) stato di progetto che si intende realizzare in scala adeguata;
- c) relazione illustrativa dell'intervento.

I progetti dovranno essere compatibili con le normative di settore.

Gli arredi disciplinati dal presente articolo devono essere collocati sullo spazio pubblico prospiciente l'attività, senza recare intralcio o limitazione alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile e nel rispetto della viabilità che dovrà essere attestata da apposito parere rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale.

Per ragioni di incolumità e di decoro urbano sono tassativamente esclusi arredi con struttura in materiali plastici relativamente nelle aree ricadenti nel centro storico. In ogni caso vanno tutelate le esigenze di incolumità e di decoro urbano.

Art. 3.1 Fioriere

La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. È ammessa solo dietro sottoscrizione di un impegno a garanzia sia della loro continuativa manutenzione sia della loro rimozione al termine dell'intervallo temporale autorizzato.

Non sono ammessi contenitori in materiali plastici e comunque, in ogni caso, gli arredi devono attenersi alle caratteristiche indicate dall'Ufficio in modo da garantire una uniformità.

Art. 3.2 Ombrelloni

Relativamente al centro storico si ammettono solo con struttura in legno e copertura in tela grezza di colore tela naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario o con struttura in ferro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano-tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici.

Art. 3.3 Pedane su supporti regolabili, senza ancoraggi fissi al suolo (altezza max da terra 10 cm)

Le pedane eventualmente da collocare devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Esse devono essere adeguatamente segnalate e, ove le dimensioni lo consentano, devono essere delimitate da protezioni laterali individuate nell'art. 3.4.

Art.3.4 Delimitazioni e protezioni laterali

Si ammettono:

- l'impiego di piantane mobili in legno o metallo con **cordone** per l'esclusiva delimitazione dell'area di occupazione (h max 1,00 metro);

- l'installazione sulla pedana di **balaustra** in ringhiere in metallo (h max 1,00 metro) per l'esclusiva protezione dalla strada e/o dai posti auto;
- l'installazione su max 3 lati di **pannelli trasparenti fissi bassi** (h max 1,50 metri) in vetro o plexiglass, con telaio di disegno semplice in metallo di colore opaco, privo di zoccolatura, con bordo superiore rettilineo;
- pannelli trasparenti a scorrere laterali (h max 1,50 metri);

Art. 4. Copertura stagionale o temporanea con occupazione di spazi collegati a pubblici esercizi

È consentita, per la fruizione da parte dei clienti e con le limitazioni di seguito riportate, la copertura di spazi esterni su suolo pubblico antistanti, prospicienti o adiacenti a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie e alle attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) nelle vicine piazzette, nei giardini, negli ampi spazi pedonali, nelle vie cieche, fermo restando che l'area occupanda non si trovi su strade principali il cui flusso stradale possa essere intralciato e siano rispettate le norme igienico-sanitarie in materia.

Non è invece consentita per attività commerciali non configurabili come pubblici esercizi.

Non possono essere autorizzate coperture di spazi collegati ad esercizi che non siano già accessibili e dotati di servizi igienici.

Tali coperture devono essere realizzate con elementi corrispondenti alla definizione data per i gazebo.

Tali manufatti devono essere:

- 1) ad uso esclusivo del *locale* cui sono collegati e non devono recare intralcio alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile;
- 2) realizzati in legno o metallo verniciato, con esclusione dell'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualunque colore;
- 3) coperti in legno, canniccio, (o) tela di colore chiaro naturale o altro materiale impermeabile non infiammabile avente colorazione analoga a quella dei materiali specificati in precedenza e prive di scritte di qualunque natura;
- 4) completamente smontabili;
- 5) appoggiati al suolo, se pubblico, senza alcun tipo di infissione nella pavimentazione in modo da consentire la loro rimozione senza comportare interventi di ripristino del suolo;
- 6) adeguatamente segnalati;
- 7) E' consentita la tamponatura a mezza altezza dei lati con materiale trasparente, infrangibile e rigido disponibile in commercio e in alternativa nelle modalità specificate nell'art. 3.4. Non sono ammesse porzioni cieche della tamponatura. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tamponature laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tali manufatti non potranno essere realizzati in adiacenza di pareti finestrate dei locali cucina.

Tali manufatti possono:

- a) essere accompagnati da fioriere, cestini, punti luce da indicare nel progetto;
- b) avere un piano di appoggio e di calpestio autonomo rispetto al suolo a condizione che:
 - (1) tale piano sia realizzato in legno trattato o in altro materiale come pietra o ceramica ma comunque posata in opera, per il carattere precario, su supporto in legno;
 - (2) sia evitato l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso;
 - (3) non sia ostacolato il normale deflusso delle acque piovane;
 - (4) sia accessibile ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche;

Tali manufatti e relativi elementi di arredo devono essere tenuti in perfetto ordine e pulizia, pena la revoca della concessione di suolo pubblico.

In presenza di una serie di esercizi commerciali allineati su uno stesso fronte prospettico è obbligatoria la presentazione di un progetto unitario per materiali, illuminazione, colori, altezze e forme.

Art.4.1 Copertura di protezione e riparo

Si ammettono (escluso sugli edifici vincolati):

- tenda piana avvolgibile a parete. Installazione a parete di tenda piana a falda unica o su supporto proprio a falda unica estensibile, telaio di supporto in metallo copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di tela in plastica (pvc): installazione a parete sopra vetrina/e d'esercizio, altezza max alla sommità ml. 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40. La profondità della tenda è da concordare e comunque bisogna rispettare, accanto la parete, il passaggio pedonale pubblico di 1,20 metri;
- tenda piana avvolgibile autoportante. Installazione di tenda autoportante a doppia falda (o falda unica) estensibile, telaio di supporto in metallo copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di tela in plastica (pvc), installazione su supporto in metallo a falda doppia, altezza massima alla sommità ml. 3,50 alla gronda altezza max ml. 2.4;
- ombrellone supporto centrale. Struttura di supporto in legno sottostante il telo di copertura, copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di impiego di tela in plastica (pvc), altezza max alla sommità ml 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40. La larghezza dell'ombrellone aperto è da concordare e comunque bisogna rispettare, accanto la parete, il passaggio pedonale pubblico di 1,20 metri;
- ombrellone supporto laterale sopra. Struttura di supporto in legno sovrastante il telo di copertura, copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di impiego di tela in plastica (pvc), altezza max alla sommità ml 3.50, altezza alla gronda max ml. 2.40, esclusivamente con chiusura a pantografo in centro storico;
- ombrellone supporto laterale sotto. Struttura di supporto in legno sottostante il telo di copertura, copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di impiego di tela in plastica (pvc), altezza max alla sommità ml 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;
- pergola con tenda estendibile. Installazione su supporto proprio in metallo colore opaco, con chiusura estensibile a parete su montanti mobili, altezza max alla sommità ml. 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;
- gazebo come definito all'art. 5.

Art. 4.2 intrattenimento

All'interno dell'area pubblica concessa, previa autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio alla vendita o somministrazione di cibi e bevande, può ospitare eventi di carattere culturale, musicale e di intrattenimento.

Art. 5. Definizione Gazebo

Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi e ad attività artigianali da asporto ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno o altro materiale impermeabile non infiammabile disponibile in commercio, completamente aperta su tutti i lati e avente:

- 1) altezza al colmo non superiore a 3,50 mt.;
- 2) superficie coperta di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola, fino ad un massimo di 100 posti esterni.

La struttura verticale del manufatto deve avere un appoggio con zavorra o altro fissaggio temporaneo a terra.

Sono esclusi i gazebo tipo pagoda.

Se il gazebo viene concesso per una superficie superiore a mq 60, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati e comunque in numero di due distinti per sesso sino a 100 posti a sedere complessivi.

La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali tali da consentire regolari operazioni di pulizia e disinfezione.

Per la realizzazione di tali strutture si richiamano le prescrizioni previste al precedente art. 4.

Art. 6. Diritti di terzi.

L'entità della superficie da occupare, per ogni esercizio, dovrà tenere conto delle altre attività

commerciali attigue e della necessità di salvaguardare i diritti dei terzi.

In particolare per quanto riguarda le attività commerciali attigue, i diritti si intendono sempre salvaguardati, nel momento in cui non è impedita, fisicamente, la circolazione pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e non è occupata la porzione di fronte della struttura attigua.

In ogni caso le occupazioni di suolo pubblico, comunque realizzabili, dovranno essere previste, ove possibile, sui marciapiedi con accorpamento ai muri di fabbrica, lasciando lo spazio minimo per il transito pedonale non inferiore a mt. 1. Sono comunque fatte salve le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

In assenza di marciapiede o comunque in presenza dello stesso ma con dimensioni insufficienti per l'eventuale occupazione e pertanto la richiesta dovesse interessare la sede stradale, si deve garantire:

- a) su strada a senso unico di marcia, almeno mt. 3 per il transito dei veicoli su unica corsia di marcia;
- b) su strada a doppio senso di marcia, almeno mt. 6 per il transito dei veicoli su doppia corsia di marcia;

Sono altresì fatte salve le segnalazioni stradali diurne e notturne previste dal Codice della strada da installarsi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione.

La concessione di suolo pubblico, nel caso di occupazioni stagionali, temporanee o permanenti, potrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio previa acquisizione del parere degli uffici competenti.

La concessione rilasciata ai sensi del presente regolamento avviene sotto la responsabilità dei concessionari, che rispondono pertanto nei confronti dei terzi di eventuali danni arrecati.

Art.7. Modalità di versamento del canone.

Occupazioni stagionali e temporanee:

- in unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, se di importo inferiore ad euro 300,00;
- in due rate di uguale importo, di cui la prima all'atto del rilascio e l'altra a metà del periodo richiesto, se di importo superiore ad euro 300,00,

Occupazioni permanenti:

- in unica soluzione annua, di cui la prima all'atto della concessione e le successive alla scadenza annua, per importi sino a 300,00 euro annui;
- in quattro rate trimestrali di uguale entità per importi superiori ad euro 300,00.

In caso di morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento e formale messa in mora del debitore.

Non potrà farsi luogo al rilascio della concessione, nel caso di mancato o incompleto versamento del canone dovuto per gli anni precedenti.

Art. 8 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 7-bis del D. Lgs. 267/2000, sono così punite:

- a) occupazione di suoli ed aree pubbliche in assenza di autorizzazione: euro 40,00 al mq. di superficie abusivamente occupata, con un minimo di euro 100,00, con disposizione di immediato sgombero dell'area occupata in modo abusivo ed eventuale rimessa in ripristino dello stato dei luoghi;
- b) occupazione in totale o parziale difformità dall'autorizzazione rilasciata, con esclusione di una superficie occupata maggiore rispetto a quella prevista dall'autorizzazione che, se accertata, rientra comunque nel caso precedente: sanzione pecuniaria di euro 100,00, con diffida ad adempiere alle prescrizioni omesse.

Qualora le occupazioni effettuate dal presente regolamento comportino l'effettivo danneggiamento della proprietà comunale il responsabile è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00 oltre al

pagamento della tassa evasa ed è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora il concessionario violi per la terza volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che con la sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della revoca della concessione con l'esclusione della possibilità di ottenerne una nuova per un anno decorrente dalla data di accertamento dell'ultima violazione.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Salvo che il fatto non costituisca reato, è fatta salva l'applicazione delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 9. Abrogazioni

Le eventuali precedenti disposizioni in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate. Per la disciplina del pagamento della tassa, si rinvia all'apposito regolamento Tosap.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" E CHIOSCHI PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' ARTIGIANALI DA ASPORTO SU AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA.

Art. 10. Finalità

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie, i cosiddetti dehors e chioschi, anche per aree private, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione e le attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione, l'intrattenimento della clientela per i pubblici esercizi e per il consumo sul posto con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione per le attività da asporto.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Art. 11. Oggetto, definizioni e tipologie "dehors"

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande *attività artigianali da asporto*, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati.

Ai fini del presente regolamento si intende per "dehors" il manufatto coperto con consistenza volumetrica formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 19.

L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità", e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in stagionale, temporaneo e permanente.

Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo privato, con

durata inferiore a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre;

Per dehors temporaneo, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici;

Per dehors permanente si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo privato, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei.

Art. 12. Criteri generali per la collocazione dei “dehors”

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali da asporto che intenda collocare su area di proprietà un “dehors”, in presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, valide per tutta la durata della concessione anche nel caso in cui il “dehors” venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta nè volume in relazione agli indici urbanistico edilizi.

In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria edilizia. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovra ordinate, al codice civile, al regolamento di igiene e al codice della strada, alla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, alle legge antisismiche.

Art. 13. Caratteristiche e limiti per il posizionamento del “dehors”

Il “dehors” deve essere posizionato attiguo alla struttura muraria presso cui è esercitata l'attività.

Qualora lo stesso interessi aree antistanti, prospicienti o adiacenti a pubblici esercizi e attività artigianali da asporto, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

Nel caso di “dehors” collocato nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato.

Il “dehors” deve essere posizionato nel rispetto delle procedure e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale di polizia urbana nonché nel rispetto del vigente codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).

Art. 14. Pubblicità su elementi componenti i “dehors”

All'interno della sagoma dei “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

Art.15 EDICOLE E CHIOSCHI SU SUOLO PRIVATO

La localizzazione su suolo privato di edicole e chioschi, su richiesta degli interessati, avviene con provvedimento del responsabile del settore tecnico previo indirizzo della giunta comunale. L'assegnazione, previo acquisizione dei prescritti pareri, può avvenire per un massimo di 5 anni.

Per la vendita di giornali e riviste il Responsabile del servizio può autorizzare l'installazione, su

suolo privato ad uso pubblico, di manufatti chiusi specifici denominati edicole. Detti manufatti possono avere dimensione massima in pianta di 6,00 mq. ed altezza massima esterna di mt. 3,50. E' necessario che essi siano conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.

Nelle zone prive di sufficienti dotazioni commerciali, l'Amministrazione comunale, previa adozione di apposita previsione, può autorizzare l'installazione di strutture denominate **chioschi** destinati alla vendita anche di altre categorie merceologiche e/o adibiti a pubblico esercizio o comunque alla somministrazione di cibi e bevande.

Tali manufatti possono avere superficie massima in pianta non superiore a 20 mq, altezza massima esterna di mt. 3,50. Essi devono essere realizzati in modo da non consentire l'accesso del pubblico all'interno, nel pieno rispetto dei regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.

Tale richiesta è da considerarsi solo a carattere stagionale per un periodo non eccedente mesi sei per ciascun anno. Le caratteristiche dei manufatti, nonché la relativa struttura architettonica, sono rimesse alle indicazioni impartite dall'Ufficio e comunque in modo da garantire una assoluta uniformità anche in considerazione dell'impatto ambientale che ne deriva.

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali da asporto, in presenza di vincoli di tutela, deve ottenere i pareri preventivi necessari stabiliti dalle normative vigenti prima dell'inizio dell'attività. Suddetti pareri hanno validità per la durata della concessione.

L'installazione degli arredi e delle strutture esterne complementari ai pubblici esercizi è subordinata alla autorizzazione stagionale, temporanea rilasciata dal Responsabile del Servizio competente alla firma delle autorizzazioni commerciali.

In ogni caso la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere accompagnata da un progetto organico, costituito da:

- a) elaborato progettuale di stato attuale con fotografie;
- b) stato di progetto che si intende realizzare in scala adeguata;
- c) relazione illustrativa dell'intervento.

I progetti dovranno essere compatibili con le normative di settore.

Art. 16. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

Art. 17. Manutenzione degli elementi dei "dehors"

Tutte le componenti dei "dehors", chioschi ed edicole devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Art. 18. Occupazione del suolo privato con "dehors chioschi ed edicole" e procedura di richiesta.

I dehors, chioschi ed edicole a carattere permanente, stagionale e temporaneo sono assoggettati a presentazione di richiesta di autorizzazione.

L'installazione su suolo privato è soggetta alla verifica dei requisiti da parte del Responsabile del Settore SUAP, tra cui l'accertamento del requisito dell'agibilità sull'intera struttura e ammesso che la parte proprietaria sia in regola con i pagamenti dei relativi oneri.

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo, al fine della installazione delle strutture di cui trattasi, dovrà presentare al Responsabile del SUAP la richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla documentazione già prevista.

E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione a domanda del soggetto interessato a condizione che lo stesso risulti in regola con il pagamento delle relative tasse comunali.

Art. 19. Caratteristiche tecniche dei "dehors"

Gli elementi di arredo con consistenza volumetrica, denominati "dehors", devono avere, in ogni caso, superficie coperta di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola fino ad un massimo di 100 posti.

Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 60, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati e comunque in numero di due distinti per sesso sino a 100 posti a sedere. Per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione.

La struttura coperta del "dehors" deve essere realizzata con struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno o altro materiale impermeabile non infiammabile disponibile in commercio, completamente smontabile, e comunque, le caratteristiche per i dehors dovranno seguire le caratteristiche già previste all'art. 4 del vigente

Regolamento in materia di rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale.

È consentita la tamponatura dei lati del "dehors" con materiale trasparente, infrangibile e rigido disponibile in commercio. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tamponature laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tali manufatti non potranno essere realizzati in adiacenza di pareti finestrate dei locali cucina.

Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.

L'altezza minima interna utile dei manufatti, è fissata in 3 metri.

La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali tali da consentire regolari operazioni di pulizia e disinfezione.

Art. 20. Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/00 e ss. mm. ii.

Art. 21. Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente testo, ad integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale, si rinvia ai Regolamenti Comunali vigenti e alle disposizioni di legge in materia. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Gagliano del Capo, 1 luglio 2016